

***LYBRA ASSOCIAZIONE***  
***GIURIDICO – CULTURALE***





Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-01-2015, n. 1144

2

Svolgimento del processo

La società Capitalia s.p.a. convenne in giudizio N.L., L. e D. (quest'ultimo rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale) deducendo di essere creditrice di rilevanti importi nei confronti di N.L. e della moglie C. M.C. e chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia - ex art. 2901 c.c. - dell'atto con cui il predetto N.L. aveva trasferito ai figli L. e D. la proprietà esclusiva dell'unico immobile di cui era proprietario esclusivo.

Si costituirono in giudizio i convenuti assumendo che il trasferimento immobiliare era avvenuto in esecuzione dell'impegno assunto da N.L. nell'accordo di separazione consensuale - omologato - intercorso con la C., ed era pertanto insuscettibile di revoca ex art. 2901 c.c..

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che il trasferimento costituisse atto dovuto.

La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza, dichiarando l'inefficacia del trasferimento rispetto alla società attrice.

Ricorrono per cassazione i N., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste, a mezzo di controricorso, la Unicredit s.p.a. (incorporante Capitalia s.p.a.).

Motivi della decisione

1. I ricorrenti eccepiscono preliminarmente l'inesistenza della notifica della sentenza, in quanto effettuata in una sola copia all'unico difensore dei appellati, ed assumono che deve tenersi conto unicamente del termine "lungo" decorrente dal deposito della sentenza.

La questione è priva di interesse poichè il ricorso - avviato alla notifica il 27.10.2011 - risulta comunque tempestivo in relazione al termine "breve" decorrente dalla notificazione del 18.7.2011 (costituente l'effettiva data di decorrenza, ai sensi di Cass., S.U. n. 29290/2008).



2. La Corte di merito ha accolto la domanda ritenendo che l'attrice abbia ampiamente provato la propria posizione creditoria, a fronte della quale aveva formulato al debitore richiesta di rientro già in data 29.5.98; che, pertanto, il debitore era pienamente consapevole dell'esistenza del credito quando - il successivo 18.2.1999 - aveva sottoscritto gli accordi di separazione consensuale avanti al Presidente del Tribunale; che, essendogli stati notificati vari decreti ingiuntivi nel periodo marzo-aprile 1999, il N. aveva conoscenza dettagliata della propria esposizione alla data (15.12.1999) in cui sottoscrisse l'atto di trasferimento del bene in favore dei figli; che "non vi era alcuna necessità nè tantomeno obbligo per il padre di impegnarsi a trasferire ai figli la disponibilità del suo unico immobile in proprietà esclusiva" e che, trattandosi di atto a titolo gratuito, non era "necessaria alcuna dimostrazione del cd. consilium fraudis tra debitore e terzi, che nel caso specifico sono i figli del disponente".

3. Il primo motivo (che deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e art. 2901 c.c. ... nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sul contraddittorio e per irregolare costituzione del rapporto processuale", nonchè ogni possibile vizio di motivazione) censura la sentenza per non aver rilevato che al giudizio avrebbe dovuto partecipare, fin dall'inizio, la C. (moglie separata del N. e madre degli altri due convenuti, nonchè originaria assegnataria - in sede di separazione - dell'immobile poi trasferito).

3.1. Il motivo è infondato: le parti necessarie del giudizio vanno individuate nel creditore, nel debitore e nei terzi cui era stato trasferito l'immobile (ex multis, Cass. n. 8952/2000), mentre alla C. residuava la possibilità di tutelare la propria posizione di (originaria) assegnataria secondo il regime di tutela proprio del relativo diritto personale di godimento (ossia in termini di opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione).

4. Il secondo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 1322, 1333 e 1411 c.c. e art. 2901 c.c., comma 3" e ogni possibile vizio di motivazione) censura la sentenza per avere escluso che il trasferimento costituisse atto dovuto e - come tale - escluso dalla possibilità di revoca: sostengono, invece, i ricorrenti che l'impegno assunto dal N. in sede di separazione doveva essere inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo o nella fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. e ribadiscono che, in quanto atto dovuto, il trasferimento non era soggetto a revoca.

4.1. Il motivo è infondato, atteso che il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del debitore (ed, anzi, dall'accordo di due soggetti - marito e moglie - entrambi debitori nei confronti di Capitalia) e diviene "dovuto" solo in conseguenza di un impegno assunto dal N. in costanza di esposizione debitoria nei confronti dell'attrice, di talchè l'accordo separativo, lungi dal divenire fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (cfr. Cass. n. 11914/2008).



5. Con l'ultimo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 769, 1322, 1333 e 1411 c.c. e art. 2901 c.c., commi 1 e 2" ed ogni possibile vizio di motivazione), i ricorrenti si dolgono del fatto che il trasferimento sia stato considerato atto a titolo gratuito, così attribuendosi "all'accordo patrimoniale intercorso fra i coniugi N. - C. in sede di separazione un intento di liberalità allo stesso sconosciuto", con la conseguenza di ritenere non necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis nei destinatari dell'attribuzione patrimoniale.



5.1. Il motivo è infondato: l'accertamento della gratuità costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non censurabile se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici (come nel caso, in cui la Corte ha evidenziato, fra l'altro, che il doveroso mantenimento dei figli era già assicurato dalla previsione di un assegno mensile di 1.500.000 lire).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 12.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015